



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento) PROT. n° 0008274 213/032101.01.4122.056

Roma, 08 giugno 2011

OGGETTO: Quesito in merito all'applicazione del D.M. 09/03/2007.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo al progetto di realizzazione di una

struttura metallica atta a realizzare un piano soppalco destinato ad archivio, ed acquisito il parere dell'Area V - Protezione Passiva, si formulano le seguenti considerazioni.

Gli obiettivi di sicurezza connessi con la resistenza al fuoco delle strutture sinteticamente riportati all'interno del D.M. 9/3/2007, sono:

- garantire un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
- garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- limitare la propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza.

In generale la validità di detti obiettivi prescinde dal caso in cui le strutture appartengano all'edificio ovvero ad un soppalco metallico in esso contenuto.

Nel caso specifico, tenuto conto che i percorsi per abbandonare il locale destinato ad archivio si sviluppano sia sopra che sotto il soppalco metallico, questo Ufficio ritiene condivisibile la richiesta operata dal Comando Prov.le VV.F. di Parma (classe 60 minuti) per gli elementi principali (colonne, travi, montanti delle scale), mentre è possibile applicare i contenuti del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 9 marzo 2007 (classe 30 minuti) agli elementi secondari (correnti di solaio).

Si puntualizza, infine, che eventuali grigliati e gli elementi di controvento in questo caso possono essere privi di requisiti di resistenza al fuoco.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato il quesito in oggetto pervenuto dal Comando Prov.le VV.F. di Parma ed avanzato dalla XXXX per conto del Comune di Parma.

Esso riguarda un progetto che prevede la realizzazione, all'interno di un fabbricato isolato esistente, come evidenziato dai disegni allegati, di una struttura metallica atta a realizzare un piano soppalco che ne copre l'intera superficie e destinato ad accogliere l'archivio della amministrazione comunale.

Il richiedente, nel progetto presentato, ha previsto l'applicazione del livello II di prestazione attribuendo alle strutture dell'edificio la classe 60 prestazione attribuendo alle strutture dell'edificio la classe 60 in quanto trattasi di edificio a due piani fuori terra.

Il Comando Provinciale VV.F. di Parma, nell'esprimere il proprio parere di conformità antincendio, valutando che il soppalco è incorporato in modo permanente nell'edificio (rif. art. 1 del DPR 246/93), pur se indipendente rispetto alle restanti strutture, ha prescritto che "tutte le strutture portanti, verticali ed orizzontali, incluse le strutture del soppalco e gli elementi strutturali secondari, devono essere progettati e realizzati con riferimento alla classe 60 (livello II di prestazione)".



Alla luce di quanto prescritto dal Comando Provinciale il richiedente ha avanzato l'allegato quesito ritenendo che la struttura metallica in oggetto, incombustibile, autoportante e non vincolata alla struttura portante principale dell'edificio, non deve garantire il rispetto dei requisiti previsti dal livello II di prestazione di cui al D.M. 09/03/2007.

Il CTR, nella seduta n. 183/D del 09.02.2011, ha concordato in linea di massima con quanto espresso dal progettista.

La scrivente Direzione Regionale, vista la valenza di carattere generale della problematica in oggetto, chiede il parere di codesta Direzione Centrale se il soppalco debba considerarsi parte componente della struttura dell'edificio, ed in tal caso deve rispettare i requisiti previsti dal livello II di prestazione (come richiesto dal Comando Prov.le di Parma) oppure se debba essere assimilato ad una scaffalatura autoportante, nel qual caso si ritiene che non debba essere richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.

Parere del Comando

Il Comune di Parma ha presentato a questo Comando un parere di conformità per la realizzazione di archivi cartacei in edifici esistenti. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura metallica all'interno del fabbricato, atta a realizzare un piano soppalco che ne copre l'intera superficie.

Il richiedente, sulla base di quanto indicato nel DM 9/3/2007, poiché sono rispettate tutte le condizioni indicate al punto 3.2 comma 1 del DM 9/3/2007, ha richiesto l'applicazione del livello II di prestazione, attribuendo alle strutture la classe 60, in quanto trattasi di edificio a due piani fuori terra.

Questo Comando ha espresso parere favorevole condizionato, con la nota che si allega. Il tecnico esterno incaricato del progetto ha formulato un quesito, allegato, richiedendo di escludere le strutture metalliche del soppalco dall'applicazione del livello II di prestazione, in quanto "struttura incombustibile, autoportante, e quindi non vincolata alla struttura portante principale".

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 37/98, "il Comando Provinciale esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio". Pertanto questo Comando ritiene corretto il parere espresso valutando che il soppalco è incorporato in modo permanente nell'edificio (rif. art. I DPR 246/93) e che, pertanto, pur se indipendente rispetto alle restanti strutture, deve rispettare il DM 9/3/2007.

Diverse considerazioni e valutazioni potranno essere eseguite, a parere di questo Comando, nell'ambito di un procedimento di deroga, laddove vengano proposte misure tecniche idonee a compensare il rischio aggiuntivo derivante dal mancato rispetto della norma.

Si richiede, in merito, il parere di codesta Direzione Regionale, in particolare, al fine di determinare se il soppalco sia soggetto alle disposizioni del DM 9/3/2007, se tale struttura rientri nell'ambito delle "costruzioni" in riferimento al campo di applicazione del DM 9/3/2007 e del DPR 246/93, anche al fine di rispondere ad analoghe problematiche.

(Si omettono gli allegati N.d.R.)